

(Allegato al Piano di Intervento di cui all'art. 93, 3° comma Reg. Regionale 34/2002)

## **PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE (*Sus scrofa*) IN PROVINCIA DI FIRENZE**

(con integrazioni ai sensi del Reg. Regionale 34/2002)

- Ufficio Caccia e Pesca, febbraio 2003 -

### **Introduzione**

Ai sensi del Regolamento Regionale n 34 del 07/08/2002, Testo unico dei Regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, la superficie agro-forestale della Provincia per la gestione del cinghiale è suddivisa in Aree Vocate (A.V.) ed Aree Non Vocate (A.N.V.).

Così come espresso nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2000-2005, la gestione della specie nelle A.V. è finalizzata alla conservazione nel tempo di popolazioni entro limiti di densità tali da limitare i danneggiamenti alle colture agricole. Viceversa, nelle aree non vocate, date le caratteristiche territoriali e soprattutto la presenza diffusa delle coltivazioni agricole suscettibili di danni, la gestione della specie è non conservativa e finalizzata alla forte limitazione della sua presenza ed all'eradicazione.

Il Piano di Controllo del Cinghiale per il triennio 2001-2003, come l'analogo documento ad esso precedente, individua le modalità ed i soggetti coinvolti nel controllo della specie in funzione del periodo annuale e delle diverse situazioni territoriali.

La L.R. 3/94 (art. 37) individua sempre nel personale del Corpo di Polizia Provinciale i soggetti responsabili del coordinamento e del controllo degli interventi effettuati in tempi/luoghi in divieto di caccia.

La realizzazione degli interventi di controllo ha in ogni caso il fine di risolvere le situazioni di danno, anche potenziale, alle colture agricole, alle opere, agli allevamenti, nonché le condizioni nelle quali la presenza della specie costituisca rischio per l'incolumità delle persone.

### **1) Modalità operative per la realizzazione del piano**

Presso la Polizia Provinciale è individuato il Coordinamento per l'applicazione del Piano di Controllo sul cinghiale. Ad esso afferiscono le richieste di intervento relative alle A.V. e le segnalazioni di presenza e richieste di intervento relative alle A.N.V., da parte dell'Ufficio Caccia, anche su segnalazione dei Comitati di Gestione degli A.T.C. e del Circondario Empolese Valdelsa.

Per la realizzazione degli interventi, in funzione delle segnalazioni e richieste pervenute, la Polizia Provinciale prevede, di norma a cadenza mensile, gli interventi necessari per ciascun Area di Programma, le Guardie Volontarie e le Guardie Particolari di cui avvalersi per la programmazione di ciascun intervento ed il restante personale coadiutore eventualmente necessario.

### **Personale coadiutore per gli interventi**

La Polizia Provinciale per la organizzazione/realizzazione degli interventi di controllo può avvalersi delle seguenti categorie di coadiutori.

**a) Guardie Volontarie, Guardie Particolari Giurate, altri Agenti di cui agli artt. 51 e 52 L.R. 3/94**

Le Guardie Volontarie di cui all'art. 52 della L.R. 3/94, indicate da ciascuna Associazione per ogni area di programma, rappresentano il supporto operativo principale per l'organizzazione di tutti gli interventi sul territorio. Le G.P.G. agiscono entro gli istituti privati ove svolgono le funzioni di vigilanza. Gli altri soggetti di cui all'art. 51 della suddetta L.R. contribuiscono agli interventi coordinati dalla Polizia Provinciale.

**b) Proprietari e conduttori dei fondi**

I proprietari e conduttori dei fondi inclusi nelle aree di intervento e di questi, per gli interventi con arma da fuoco, coloro che risultino in possesso di licenza di caccia, rappresentano i soggetti coinvolti prioritariamente nell'esecuzione degli interventi di controllo in tutto il territorio provinciale. Ad essi, in funzione di gravi e localizzate situazioni di danno (in atto o potenziale), può essere concesso per periodi limitati, il permesso di ricorrere a forme di autodifesa secondo un calendario preventivamente concordato con la Polizia Provinciale e con le modalità previste nel Piano di Controllo.

**c) Cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale della Provincia di Firenze e/o in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 37, 4° comma L.R. 3/94**

Gli A.T.C. comunicano annualmente alla Polizia Provinciale gli estremi dei responsabili di ciascuna squadra di caccia operante nel territorio di ciascuna area di programma, suddivisi per distretto di gestione, nonché del responsabile del distretto. La partecipazione agli interventi del personale iscritto alle squadre di caccia e/o in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 37, è indicata dal responsabile del distretto, in accordo con l'A.T.C.. Ciò, anche per gli interventi da effettuarsi nelle aree non vocate od all'interno di istituti faunistici pubblici, secondo la delimitazione delle aree di pertinenza di ciascuna squadra indicata preventivamente dagli A.T.C.. Per gli interventi da effettuarsi entro le Z.R.C. il responsabile del Distretto darà indicazioni sul personale coinvolto in accordo con i Presidenti di tali istituti.

**d) Cacciatori iscritti all'Albo dei Cacciatori di Selezione della Provincia di Firenze, in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 37, 4° comma L.R. 3/94 e personale con qualifica di conduttore di cane da traccia.**

Per l'effettuazione degli interventi di prelievo, nel caso sia valutata l'esigenza di utilizzo di personale alternativo o aggiuntivo rispetto alle categorie sopra riportate, potranno essere coinvolti i cacciatori di selezione iscritti all'Albo Provinciale in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 37 della L.R. 3/94, preferibilmente iscritti nell'A.T.C. nel quale debba avvenire ciascun intervento, nonché i conduttori di cane da traccia. Tale personale data la formazione ricevuta e le finalità degli interventi di contenimento quantitativo, viene considerato idoneo per attuare il Piano di Controllo sul cinghiale.

## **2) Organizzazione degli interventi**

La funzione di coordinamento e controllo di tutti gli interventi di controllo sul cinghiale è affidata alla Polizia Provinciale. Questa potrà intervenire direttamente ed autonomamente nei casi in cui sussistano potenziali pericoli per cose e persone, inoltre per le finalità stabilite nel Piano di Controllo, in qualsiasi area non vocata della Provincia (ad eccezione dei casi previsti all'art. 86 del Reg. Regionale n 34 del 07/08/2002). Gli interventi curati direttamente dalla Polizia Provinciale potranno essere condotti anche in luoghi su insistano i divieti di caccia di cui agli articolo 32 e 33 della L.R. 3/94.

Salvo i casi suddetti, l'articolazione degli interventi di prelievo, in accordo con gli A.T.C e/o i titolari degli istituti pubblici e privati, avverrà seguendo procedure differenziate in funzione dei criteri sotto esposti.

Ai sensi degli artt. 86 e 93 del suddetto Regolamento Regionale n 34 del 07/08/2002 si intende come avvio della procedura di organizzazione degli interventi la data in cui la Polizia Provinciale riceve la richiesta di intervento trasmessa dall'Ufficio Caccia.

### **2.1) Interventi nelle aree vocate (A.V.)**

Ciascuna richiesta di intervento, in relazione alla presenza di gravi situazioni di danno in corso o potenziale nelle aree vocate per il cinghiale, dovrà giungere al Responsabile del Coordinamento presso la Polizia Provinciale. Questi organizza, anche con l'ausilio del personale di cui al punto a) del paragrafo precedente, gli interventi di prelievo (catture od abbattimenti) in funzione del singolo caso. Per gli interventi saranno impiegati inizialmente gli operatori di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo precedente privilegiando i soggetti iscritti alla squadra di caccia assegnataria dell'area in questione, su indicazione del Responsabile del Distretto di caccia al cinghiale..

In caso d'inerzia del responsabile del Distretto e/o della squadra di caccia suddetta e comunque, con il permanere delle condizioni di danneggiamento (in corso o potenziale) a causa dell'inefficienza/inefficacia delle azioni condotte, il Corpo di Polizia Provinciale, passati 7 giorni dall'inizio degli interventi, organizza azioni alterative di controllo, utilizzando tutto il personale necessario indicato alle lettere a), b), d) del precedente paragrafo, per i tempi necessari alla soluzione del problema locale.

### **2.2) Interventi nelle aree non vocate (A.N.V.)**

Ciascuna richiesta di intervento, in relazione alla presenza della specie cinghiale e/o a gravi situazioni di danno in corso o potenziale nelle aree non vocate, dovrà giungere al Responsabile del Coordinamento presso la Polizia Provinciale. Questi organizza, anche con l'ausilio del personale di cui al punto a) del paragrafo precedente, gli interventi di prelievo (catture od abbattimenti) in funzione del singolo caso.

Per gli interventi saranno impiegati inizialmente gli operatori di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo precedente. L'impiego del personale di cui alla lettera c) avverrà su indicazione del Responsabile del Distretto adiacente all'area non vocata, in funzione della sua suddivisione (operata preventivamente dall'A.T.C.) in aree di pertinenza collegate a ciascuna squadra di caccia al cinghiale. Per gli interventi entro le Z.R.C. l'indicazione del personale impegnato avverrà congiuntamente al presidente di ciascun istituto.

In caso d'inerzia del responsabile del Distretto e/o delle squadre di caccia in esso incluse, e comunque con il permanere delle condizioni di danneggiamento o di presenza della specie a causa dell'inefficienza/inefficacia delle azioni condotte, il Corpo di Polizia Provinciale, passati 3 giorni dall'inizio degli interventi, organizza azioni alterative di controllo, utilizzando tutto il personale necessario indicato alle lettere a), b), d) del precedente paragrafo, per i tempi necessari alla soluzione del problema locale.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 93, 2° comma del Regolamento Regionale 34/2002, gli abbattimenti a carico della specie cinghiale nelle aree non vocate della Provincia, sono attuabili durante la normale attività venatoria nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno, anche da tutti i cacciatori iscritti all'ATC, in forma singola.

### **2.3) Interventi di autodifesa da parte di proprietari e/o conduttori dei fondi**

Oltre ai casi previsti negli interventi previsti in precedenza, singoli proprietari/conduttori dei fondi potranno essere autorizzati continuativamente - in casi di particolare gravità o rischio di danni - a compiere interventi di cattura/prelievo durante periodi/giorni concordati con la Polizia Provinciale nel quadro del coordinamento complessivo delle azioni di prevenzione attuate per ogni singola area di programma. Tali interventi, nel caso di prelievo con arma da fuoco, dovranno avvenire esclusivamente da appostamento, con localizzazione - sulla cartografia preventivamente consegnata alla Polizia Provinciale - dei punti di sparo numerati.

La gestione degli interventi nonché la prenotazione degli stessi e la comunicazione successiva degli esiti di ciascuno, avverrà attraverso i mezzi indicati dalla Polizia Provinciale (fax o teleprenotazione), comunque in modo da garantire le possibilità di coordinamento e controllo da parte degli agenti incaricati.

#### **2.4) Interventi nelle Aziende Faunistiche, Agrituristiche-Venatorie, Centri Privati Produzione Fauna Selvatica ed Aree Addestramento Cani.**

Fermi restando i contenuti del Reg. Regionale 34/02 (art. 86), salvo il caso previsto al punto precedente, l'organizzazione degli interventi di controllo nelle Aziende Faunistiche Venatorie ed Agrituristiche Venatorie sarà demandata al titolare e ad una Guardia Giurata a disposizione dell'Azienda utilizzando a sua discrezione il personale indicato alle precedenti lettere a), b), c), d). Le operazioni, controllate e coordinate dalla Polizia Provinciale avverranno secondo le modalità ed i tempi previsti nel Piano di Controllo Provinciale. La medesima procedura si applica per gli interventi da effettuarsi nei Centri Privati Produzione Fauna Selvatica ed Aree Addestramento Cani, per i quali, in mancanza di Guardia Giurata si potrà avvalersi di altro soggetto tra quelli precedentemente indicati al paragrafo 1, lettera a).

### **3) Comunicazioni relative agli interventi**

Per tutti gli interventi previsti ai punti precedenti, dovrà essere cura di ciascun responsabile diretto (a seconda del caso Guardia Volontaria, titolare Istituto Faunistico, proprietario o conduttore del fondo) di inviare alla Polizia Provinciale:

- a) copia della cartografia dell'area, o delle aree, di intervento contenente i luoghi di appostamento (aree di battuta) numerati ed identificabili sul territorio; tale documentazione per gli interventi richiesti da proprietari e conduttori di fondi dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione inviata all'Ufficio Caccia;
- b) indicazione dei dati contenuti nel modello 1 (scheda di prenotazione), (almeno 12 ore prima dell'intervento);
- c) indicazione dei dati contenuti nel modello 2 (scheda consuntiva + scheda biometrica) (entro 24 ore dall'intervento).

Salvo la cartografia, che dovrà essere consegnata annualmente (o riconfermata), le altre informazioni saranno inviate per fax alla Polizia Provinciale, salvo quanto disposto in merito a seguito dell'attivazione della teleprenotazione.

A tutti i capi abbattuti o catturati dovrà essere apposto all'orecchio, apposito contrassegno inamovibile fornito dalla Polizia Provinciale. Per i capi abbattuti dovrà essere compilata una specifica scheda biometrica.

#### **4) Destinazione dei capi abbattuti**

I capi abbattuti saranno destinati per il 50% del loro peso ai proprietari/conduttori dei fondi situati nelle aree d'intervento con precedenza a coloro che abbiano subito danni dalla specie nei periodi precedenti, e per il restante 50% ai soggetti volontari che abbiano attuato l'intervento stesso. Gli importi derivanti dalla vendita dei soggetti catturati vivi (e non abbattuti successivamente) e destinati a strutture di detenzione autorizzate saranno introitati dalla Provincia e destinati ad interventi di prevenzione danni ed alla vigilanza.

Nei casi in cui sia impossibile cedere i capi abbattuti secondo le procedure sopra indicate, questi potranno essere ceduti dalla Provincia, previo parere dell'autorità sanitaria e/o liberatoria firmata dai riceventi, anche ad enti morali od assistenziali od altrimenti distrutti.

Le carni degli animali destinate ai proprietari/conduttori dei fondi ed ai soggetti volontari che abbiano partecipato agli interventi, non potranno in ogni caso essere commercializzate e potranno essere consumate solo previa cottura; le viscere, le pelli e le carcasse dovranno essere smaltite secondo le vigenti normative.

#### **5 Obblighi e comportamento dei collaboratori agli interventi**

Tutti i volontari partecipanti agli interventi di controllo, oltre a seguire scrupolosamente le direttive di volta in volta impartite dal responsabile delle operazioni, dovranno rispettare le procedure indicate nel presente documento e nelle modalità operative allegate al Piano di Controllo del Cinghiale, pena la esclusione dagli interventi successivi, oltre a quanto eventualmente sanzionabile ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

La stessa procedura sarà applicata nei confronti delle squadre di caccia al cinghiale coinvolte negli interventi di contenimento, allorché la Polizia Provinciale od i loro delegati rilevino comportamenti volutamente inefficaci o di ostacolo alla realizzazione delle finalità degli interventi stessi con le modalità previste nel Piano. Di tali fatti, verranno inoltre informati gli A.T.C., ai fini dell'eventuale applicazione concordata con la Provincia, di quanto disposto dagli artt. 84 e 92 del Reg. Regionale 34/02 in riferimento a quanto riportato all'art. 81, comma 3, del medesimo Regolamento.

Le attività finalizzate all'abbattimento o cattura di cinghiali svolte in difformità dalle disposizioni stabilite nel presente protocollo sono assoggettate alle limitazioni e sanzioni previste dalla normativa vigente.

Ai fini dell'applicazione degli interventi di controllo sono in ogni caso proibiti gli abbattimenti nel periodo temporale compreso tra le ore 23 e le ore 5, salvo il caso di quelli effettuati direttamente dalla Polizia Provinciale.

Nei casi in cui gli interventi di controllo vedano impegnate più persone tra di loro organizzate è fatto obbligo ai partecipanti, ai sensi della Del. Cons. Provinciale n. 134/02, di indossare sopra gli altri capi di abbigliamento e comunque in modo visibile una giacca, giubbotto, gilet di colore arancione. Tali indumenti debbono essere indossati a partire dall'inizio dell'azione di caccia sino al momento di ritrovo finale dei partecipanti.